

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 18 Luglio 1995, n. 52

Esecutivo con prot. Co.re.co. n. 5993 del 28 Luglio 1995

Ripubblicato dal 5 al 20 settembre 1995

In vigore dal 1 gennaio 1996

Modifiche

Delibera	N. 128/CS/92	DEL 07/11/1996
Delibera C.C. N. 9		DEL 27/02/2002
Delibera C.C. N. 7		DEL 20/02/2004
Delibera C.C. N. 5		DEL 01/03/2019

Capo I - Normativa generale

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nel comune di Castelfranco Veneto in applicazione delle disposizioni contenute nel Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, nonché del decreto legislativo 30 marzo 1992, n° 285 e successive modificazioni (Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di effettuazione della pubblicità, determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere l'autorizzazione alla loro installazione, i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, con la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Art. 2 - Classificazione dei comune

1. Il comune di Castelfranco Veneto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è classificato nella classe 3[^], in relazione alla popolazione residente al 31/12/1995 che è di 30.079 abitanti, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

Art. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari sono definiti come segue:
 - a) **Insegna:** scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o marchio, installata nella sede dell'attività cui essa si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - b) **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffonde luce propria
 - c) **Cartello:** manufatto bifacciale, sostenuto da idonea struttura, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini o messaggi diversi tra loro e può essere luminoso, sia per luce propria che indiretta.
 - d) **Manifesto:** elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su qualsiasi altro supporto diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
 - e) **Striscione o stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria.
 - f) **Segno orizzontale reclamistico** riproduzione sulla superficie stradale di scritte, simboli o marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - g) **Impianto di pubblicità:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni di cui alle lettere precedenti del presente comma. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

Art. 4 - Pubblicità in spazi o su aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi o su aree del comune, oltre all'imposta di

cui al presente regolamento, è dovuto un canone di concessione o affitto, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità o all'importanza dello spazio od area utilizzati.

2. Quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunali, è dovuta in ogni caso anche la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le relative norme di legge e di regolamento,

Art. 5 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Capo II Pubblicità

Art. 6 - Presupposto dell'imposta di pubblicità

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta di pubblicità prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e dal presente regolamento.
2. I messaggi pubblicitari assoggettati all'imposta di pubblicità sono solamente quelli diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di pubblicità, e tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. Colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta.

Art. 8 - Dichiarazione ai fini dell'imposta

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità, nonché l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e gli estremi della concessione edilizia.
2. La dichiarazione va redatta possibilmente sugli appositi moduli forniti dal comune.
3. Il soggetto passivo è tenuto a presentare "la dichiarazione anche nei casi di variazione che comportino modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova applicazione dell'imposta.
4. L'importo dovuto a seguito della nuova dichiarazione viene conguagliato con quello già pagato per lo stesso periodo.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Tale pubblicità si intende automaticamente prorogata con il pagamento dell'imposta relativa effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

7. Il pagamento dell'imposta non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni o concessioni previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 9 - Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se superiore.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e successive modificazioni ed integrazioni.; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
6. Il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità ordinaria deve essere effettuato entro il mese successivo a quello nel quale è stabilito il termine per l'approvazione del Bilancio Comunale, fatte salve eventuali proroghe per ragioni logistiche e/o organizzative da autorizzarsi dalla Giunta Comunale.

Art. 10 - Decorrenza in caso di omessa dichiarazione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria di cui all' art. 17, quella effettuata con veicoli di cui all' art. 18 e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di cui all' art. 19, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base all'area della figura piana geometrica regolare, avente la minima superficie, nella quale è circoscrivibile il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici aventi l'area inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo metro, al mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione dell'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata sulla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi ingombro volumetrico l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico regolare in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi aventi identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12 - Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta

1. Le maggiorazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili, per cui si applica solo la più favorevole al contribuente.
3. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 15 e 16 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 13 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata, o avrebbe dovuto essere stata presentata, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati:
 - il soggetto passivo;
 - le caratteristiche del mezzo pubblicitario;
 - la sua ubicazione;
 - l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata;
 - l'importo delle soprattasse dovute e dei relativi interessi;
 - il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - le modalità ed i termini per l'eventuale impugnazione dell'avviso stesso.

Art. 14 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non indicato negli altri articoli del presente regolamento la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 5.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, l'imposta si applica in base alla superficie degli impianti, nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella avente la superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 15 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta di pubblicità è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, nella misura e con le modalità di cui all' art. 12 del D.Lgs. n° 507.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei suddetti veicoli sono dovute le maggiorazioni di cui all' art. 12, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
4. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
5. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la sede.
6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi sua altra dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo

gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507

7. Per i veicoli di cui al comma 6, circolanti con rimorchio che effettua pubblicità, la tariffa è raddoppiata.
8. Per i veicoli di cui al comma 6 l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè apposti non più di due volte e che ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
9. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 16 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di dadi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, l'imposta si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità di cui ai commi 1 e 2 effettuata dall'impresa per conto proprio, si applica l'imposta in misura pari alla metà della relativa tariffa.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di cui all'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 17 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversino strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura prevista dalla tariffa di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, la tariffa di cui al comma 2 è ridotta alla metà.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito, in base alla tariffa di cui all'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.
5. Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno, in base alla tariffa

Art. 18 - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per tale l' esercizio di un' attività oggettivamente commerciale, purché priva di pubblicità commerciale;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, purché priva di pubblicità commerciale;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
2. L'amministrazione può deliberare la riduzione dell'imposta fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Art. 19 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nei loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione, dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all' art. 18;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 20 - Limitazioni e divieti alla pubblicità

1. Sugli edifici tutelati dalla legge 1089/1939 e su quelli aventi valore storico o artistico o ambientale, individuati con apposito provvedimento ricognitorio del sindaco, è vietata ogni forma di pubblicità, con esclusione di quella temporanea inerente eventuali manifestazioni culturali che vi si svolgano all'interno.
2. Per la pubblicità sulle strade od in vista di esse e sui veicoli si applicano le norme:
 - a) dell'art. 23 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni);
 - b) degli artt. dal 47 ai 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495);
3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, che sia percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore ventidue alle ore otto e dalle ore tredici alle ore quindici.
4. E' sempre vietata la pubblicità con mezzi acustici a distanza minore di 200 metri da ospedali, case di cura e case di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie religiose, in prossimità di scuole e di edifici di culto, E' vietata la pubblicità sonora in qualsiasi ora nelle seguenti strade:
 - a) via dell' Ospedale;
 - b) vicolo Cappuccini;
 - c) via Regina Cornaro;
 - d) via Cazzaro.
5. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è consentita solamente mediante consegna diretta alle persone e/o l'inserimento nelle cassette postali private e/o la distribuzione nei pubblici esercizi. E' sempre vietato il lancio di materiale pubblicitario nelle strade.

Capo III - Affissioni

Art. 21 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni, effettuato dal comune verso corrispettivo del relativo diritto.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica nonché l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 22 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto a favore del comune, che provvede alla loro esecuzione, da colui che chiede il servizio e, in solido, da colui nell'interesse del quale lo stesso servizio è chiesto.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 23 - Misura del diritto

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensione fino alla misura di cm. 70 per cm. 100 secondo la tariffa approvata a norma dell'art. 5 del presente Regolamento e con le modalità indicate all'art. 19 del D. Lgs, 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 24 - Maggiorazioni del diritto

1. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui all' art. 24 è maggiorato del 50 per cento.
2. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto di cui all' art. 24 è

- maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento,
3. Alle somme risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si applica l'eventuale ulteriore maggiorazione per urgenza di cui all'art. 28, comma 8, del presente Regolamento.

Art. 25 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione a norma dell' art. 28;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché privi di pubblicità commerciale;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, purché privi di pubblicità commerciale;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 26 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti attività istituzionali del comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, della Regione e della Provincia in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento nel conto corrente postale intestato al comune o al concessionario, se esiste, direttamente o sul conto corrente postale all'uopo istituito.
2. il pagamento diretto è consentito solamente per le affissioni non aventi carattere commerciale.
3. Le bollette devono avere le caratteristiche prescritte dal D.M. 26 aprile 1994 e successive modificazioni.
4. Le somme da pagare sono arrotondate a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

Art. 28 - Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente in un registro cronologico.
2. La durata dell' affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi:
3. Il ritardo nell' effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni

- atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione scritta al committente,
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico, ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che essa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto,
 7. Il comune ha solamente l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non gli siano stati consegnati o sia esaurita la scorta fornitagli, deve darne tempestivamente comunicazione al committente mantenendo a sua disposizione, nel frattempo, i relativi spazi. La scorta eventualmente rimasta viene distrutta dopo sette giorni dalla scadenza del termine dell' affissione.
 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con il minimo di lire 50.000, per ciascuna commissione; tale maggiorazione, in caso di concessione del servizio, può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
 10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
 11. I manifesti da affiggere devono essere contrassegnati in ogni esemplare con lo speciale timbro dell' ufficio affissioni, recante la data di scadenza dell'affissione.
 12. Il materiale affisso abusivamente fuori dagli spazi stabiliti dovrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti dovrà essere coperto, salva la responsabilità, sempre solidale, di coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e di coloro a favore dei quali l'affissione medesima è stata eseguita
 13. I manifesti affissi regolarmente non possono essere coperti prima della scadenza

Art. 29 - Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento della commissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 28, la richiesta di annullamento deve pervenire al comune entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di impedimento.
 - b) L'annullamento della richiesta di affissione di cui al comma 6 dell' art. 28 dovrà pervenire al comune almeno il giorno precedente quello di inizio dell' affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono. Dopo tale termine sarà distrutto.

Capo V - Disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le pubbliche affissioni

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Il piano generale degli impianti è deliberato dalla Giunta, osservando i criteri generali fissati dall'art. 31.
2. Il comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall' art. 23, commi 4 e 6 del Codice della strada, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato Codice della strada.
3. Per i mezzi collocati fuori dei centri abitati si applicano integralmente le norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione;
4. Per i mezzi collocati nel centro urbano e negli altri centri abitati si applicano le limitazioni previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 31 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni

1. Il piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sarà informato ai seguenti principi:
 - a) la scelta delle località e la struttura degli impianti dovranno rispettare l'ambiente naturale;
 - b) il piano dovrà tenere conto e rispettare l'attuale contesto urbanistico, specialmente per le esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) Il piano dovrà considerare la domanda di spazi per le affissioni emergente dalle attività istituzionali, socio-culturali e commerciali, tenendo conto delle esigenze del loro sviluppo e delle necessità di entrata del bilancio comunale;
 - d) la stesura del piano dovrà tenere presenti le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché del regolamento di polizia urbana.

Art. 32 - Tipologia degli impianti

1. Le caratteristiche tecniche degli impianti per le pubbliche affissioni ed il loro formato sono determinati dal settore Urbanistica, sentita la Commissione Edilizia.
2. Le tipologie ammesse sono le seguenti:
 - a) plance monofacciali su pali, destinate all'affissione di due o quattro fogli di cm 70 per 100 ciascuno;
 - b) plance bifacciali su pali, destinate all'affissione di quattro o otto fogli di cm 70 per 100 ciascuno;
 - c) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro o sei fogli di cm 70 per 100 ciascuno;
 - d) tabelle murali destinate all'affissione di una o due locandine aventi la misura massima di cm. 50 per 70 ciascuna;
 - e) posters (mono o bifacciali) delle dimensioni di metri 6 per 3;
 - f) tabelle per annunci mortuari.

Art. 33 - Superficie degli impianti per le affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in 40 mq. ogni mille abitanti o frazione.
2. La Giunta comunale, sentita la Commissione Edilizia, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
3. Gli organismi di partecipazione di frazione e di quartiere, previsti dall'art. 12 dello Statuto comunale, sono invitati a presentare proposte.

Art. 34 - Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui all'art. 33 viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale:10%;
 - b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica: 20%;
 - c) alle affissioni di natura commerciale: 70%.
2. Gli impianti di cui al punto. c) del comma 1 potranno essere concessi ai privati fino alla percentuale massima del 30%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta poiché l'affissione di natura istituzionale e quelle di natura socio-culturale, o comunque non avente rilevanza economica, devono essere effettuate negli spazi pubblici.
3. Nel caso in cui il servizio delle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti sarà sentito il parere del concessionario.

Art. 35 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari

1. Per ottenere la concessione per l'installazione o esposizione di mezzi pubblicitari, o la variazione di quelli già autorizzati, è necessario presentare apposita domanda al settore Urbanistica del comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) Le generalità, la residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
 - b) l' esatta indicazione, con planimetria, del luogo dove si chiede di installare l'impianto;
 - c) la descrizione dell' impianto, corredata della documentazione tecnica e del disegno illustrativo a colori.
3. Per l'installazione dell'impianto sul suolo pubblico dovrà essere contemporaneamente richiesta la concessione di occupazione.
4. Per l'installazione dell'impianto su area o bene privato, dovrà esserne dimostrata la disponibilità con idonea documentazione.

CAPO V - Gestione contabile, contenzioso, sanzioni

Art. 36 - Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse si osservano le disposizioni del D.M. 26 aprile 1994, in G.U. n° 130 del 6 giugno 1994, e successive modificazioni.

Art. 37 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Treviso, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, con le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546.

Art. 38 - Soprattasse ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all' ammontare dell' imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al comma 1, una soprattassa del 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere stati effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene

- eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data di eseguito pagamento.

Art. 39 - Sanzioni amministrative

Il settore Economico-Finanziario e la Polizia Municipale vigilano sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

1. E' vietato effettuare pubblicità sul territorio comunale, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, quando si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
 - a) in mancanza della prescritta autorizzazione, ove sia richiesta;
 - b) al di fuori degli spazi appositamente destinati dal Comune;
 - c) non siano rispettate le norme del presente regolamento o dal piano generale degli impianti pubblicitari, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
2. Per tutte le violazioni delle suddette disposizioni non specificamente sanzionate dall'art. 23, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 103,00 ad euro 1.032,00 con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le violazioni, debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di centocinquanta giorni dall'accertamento.
4. Salve le ipotesi di violazione al Codice della strada, per le quali si procede nelle forme e nei modi indicati dall'art. 23 dello stesso, in caso di accertata violazione l'organo che procede alla constatazione o notificazione del verbale ordina al contravventore la rimozione degli impianti pubblicitari esposti abusivamente, facendone menzione nel verbale di accertamento. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito di volta in volta, il Comune provvede d'ufficio addebitando al responsabile le spese sostenute.
5. Nelle more dell'esecuzione delle sanzioni amministrative, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.
6. Con ordinanza comunale, i mezzi pubblicitari abusivi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché a garanzia del pagamento dell'imposta, dell'ammontare delle conseguenti sanzioni amministrative e dei relativi interessi.
7. Salva l'ipotesi di concorso nell'illecito amministrativo, il proprietario del mezzo pubblicitario che servì o fu destinato a commettere le violazioni, nonché il soggetto nel cui interesse venne diffuso il messaggio pubblicitario, rispondono in solido con l'autore della violazione, anche nel caso in cui questi non sia stato identificato.
8. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Sindaco.
9. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI - Norme relative alla gestione

Art. 40 - Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta, anche associata;

- b) a mezzo di azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell' art. 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 597.
2. La forma di gestione è determinata dal Consiglio comunale. Con la stessa deliberazione il Consiglio approverà lo statuto dell'azienda speciale od il capitolato per la concessione al privato.

Art. 41 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Sindaco designa il funzionario responsabile, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. Il nominativo del funzionario responsabile è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al concessionario.

Art. 42 - Concessione del servizio

1. In caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, comprese quelle per il personale. In ogni caso al concessionario è vietato emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza della concessione.

Art. 43 - Corrispettivo del servizio

1. Il servizio affidato in concessione è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita.
2. Il compenso è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire a favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. L' ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell' aggio, deve essere versato al tesoriere comunale, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il recupero nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento di somme da parte del concessionario si applica l'indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati.
5. Nel caso di variazione delle tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dai comune o stabilita per legge, nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
6. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.
7. Qualora la durata della concessione sia inferiore a sei anni si potrà procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario dovrà presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione, indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 44 Conferimento della concessione

1. il conferimento della concessione può essere effettuato solamente ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

2. La concessione viene aggiudicata mediante licitazione privata, previa adozione di apposito capitolato d'oneri.
3. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti all'albo, che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune secondo la suddivisione in categorie prevista dall' art. 33 del richiamato decreto n° 507.
4. Oggetto della licitazione è la misura percentuale dell' aggio.
5. L'iscrizione all'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, avente data non anteriore a novanta giorni a quella in cui si svolge la gara.
6. I soggetti partecipanti alla licitazione devono fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa. L'omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comporteranno la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell' art. 30, comma 1, lett. d) del suddetto decreto n° 507.
7. Quando almeno due licitazioni risultassero infruttuose la concessione . potrà essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la sua durata non potrà essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.
8. In caso di concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio ed il minimo garantito sono determinati dal comune con apposita convenzione.

Art. 45 - Decadenza dalla concessione

1. il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
 - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all' art. 31 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507;
 - b) per il mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall' art. 28, comma 4 del decreto legislativo n° 507/1993;
 - e) per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dall' art. 33, comma 4, del predetto decreto n° 507;
 - f) per aver subappaltato il servizio;
 - g) per la scoperta preesistenza o la sopravvenienza durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall' art. 29 del suddetto decreto n° 507.
2. La decadenza è chiesta dal comune o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto di Treviso.
3. Il concessionario decaduto cessa immediatamente dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Allo scopo, il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 46 - Disciplina del servizio in concessione

1. Per l'espletamento del servizio il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di

- incompatibilità previsti dall'art. 29 del citato decreto n° 507. Di ciò dovrà essere fornita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, con il deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.
 3. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n° 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente.
 4. in caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune procede ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n°639.

CAPO III- Norme finali

Art. 47 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe devono essere tenute a disposizione del pubblico presso l'ufficio che gestisce il servizio.

Art. 48 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 nonché le speciali norme di legge in materia.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo gli adempimenti previsti dallo Statuto comunale vigente, con la decorrenza prevista dall' art. 3, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.